

COPIA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Controricorso ex art. 370 c.p.c.

AVVOCATO
Giovanni Del Re
Patrocinante in Cassazione
Via Virginio Orsini n. 21 - 00192 Roma
tel. 06.32111235 - fax 06.3226741
e-mail: delre@studiolegaledelre.it

Per: **CURATELA DEL FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI**
S.n.c. di Bardi e Milani, in persona del Curatore Rag. Daniele Moretti (MRTDNL60R25G716E), con studio in Grosseto, Via D. Chiesa n.56, per nomina del Tribunale di Grosseto con sentenza del 5.12.2002, in forza di decreto autorizzativo del G.D. del 06.06.2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Marconi (MRCCLD55M23H501K = claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com – fax n.0564.410644) del Foro di Grosseto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Del Re (giovannidelre@ordineavvocatiroma.org), in Roma, Via Virginio Orsini n.21, in forza di procura speciale in calce al presente atto, resistente.

Contro: **FALZEA BRUNO** (FLZBRN56B08H224A), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n.130, presso lo studio del difensore Avv. Teresina T. Macri (MCRTSN55B68I102Y, teresinatitinamacri@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, ricorrente;

e contro: **GIORGIO PELLEGRINI S.A.S.**, in persona del suo socio accomandatario legale rappresentante, sig. Pellegrini Alessandro, elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Vespucci n.20, presso lo studio del difensore, Avv. Massimo Pozzi (francescomassimo.pozzi@firenze.pecavvocati.it), resistente terza chiamata in causa;

Oggetto: impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, n.1102 dell'08.05.2015, pubblicata in data 11.06.2015 (R.G. n.221/2009), non notificata.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17.07.1997, Falzea Bruno conveniva avanti il Pretore di Grosseto la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi & Milani, chiedendol'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Sig Pretore di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte, condannare la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi & Milani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Falzea Bruno, della somma di £.8.000.000 (Euro 4.131,66) salvo il più o il meno di giustizia, a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi d'opera per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'attore ex art.1668 c.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto entro il limite massimo di

competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Costituitasi in giudizio la convenuta chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Giorgio Pellegrini s.a.s. dalla quale pretendeva di essere garantita.

Costituitasi, altresì, la terza chiamata, la causa veniva istruita, venendo espletate prove per testi e CTU, sino alla udienza del 4.10.2001 allorché veniva dichiarata interrotta una prima volta ex art. 301 c.p.c.

Una volta riassunta, all'udienza del 21.3.03 la causa veniva nuovamente dichiarata interrotta per intervenuto fallimento della Biemme Costruzioni snc (dichiarato dal Tribunale di Grosseto con sentenza del 5.12.2002).

Alla curatela veniva pertanto fatta notificare istanza ex art.303 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio, recante in calce il provvedimento di fissazione dell'udienza del 9.12.03 (rinviata d'ufficio al 19.12.03).

Previa autorizzazione del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Grosseto si costituiva pertanto in giudizio la curatela del fallimento che insisteva per la reiezione delle domande attrici, facendo rilevare che la domanda volta ad ottenere la condanna della Curatela era affetta da improcedibilità non potendo la procedura subire condanna a fare o pagare alcunché all'attore, e dunque dovendosi seguire il predeterminato iter di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, stante, ove la domanda non fosse stata mantenuta nell'ambito del mero accertamento, la sopravvenuta incompetenza del giudice adito prima della dichiarazione di fallimento; veniva comunque eccepita l'infondatezza nel merito delle domande attrici non essendo applicabili alla fattispecie né le norme di cui all'art. 1668 c.c. non trattandosi di appalto, né quelle di cui agli art. 1490 e segg. c.c. applicabili solo alla ai vizi della cosa venduta, essendo il Falzea al momento del promovimento dell'azione mero promittente l'acquisto.

Disposta su richiesta dell'attore la prosecuzione della prova per l'escussione dei testi già in precedenza ammessi (e che venivano nel prosieguo tutti sentiti), parte attrice con istanza ex art. 184 bis c.p.c. chiedeva ed otteneva anche l'acquisizione al fascicolo di tutti gli atti della causa R.G. nr.831/2002, nella quale la Biemme Costruzioni, cui era poi succeduta la Curatela fallimentare, aveva convenuto la Pellegrini Giorgio s.a.s. ottenendone la condanna per un fornitura di parquet tarlato.

Stante la impossibilità di addivenire ad una conciliazione, all'udienza del 18.05.2007 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n.817/2008 del 27.04.2008, depositata in cancelleria il 06.10.2008, notificata in data 30.12.2008, il Tribunale di Grosseto, in persona del G.O.T., Dr.ssa Passavanti, così decideva: "Il Giudice, sulla domanda di cui al ricorso depositato da Falzea Bruno nei confronti BIEMME Costruzioni s.n.c., così provvede: - Accoglie la domanda attorea; - Condanna la Curatela fallimentare della Biemme Costruzioni snc a corrispondere al sig. Falzea Bruno la somma totale di € 5.000,00 più interessi e rivalutazioni dalla data del fatto e fino al saldo; - le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 9.853,50 per diritti, € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge".

Avverso tale sentenza la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni interponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia la Corte di Appello di Firenze, previa sospensione della efficacia esecutiva, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Grosseto, n.817/08 del 27.04.2008, depositata in cancelleria il 6.10.2008, notificata il 30.12.2008, in accoglimento dell'interposto appello: 1) in tesi dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza funzionale del giudice adito, e/o la inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per essere stato il giudizio riassunto nelle forme ordinarie successivamente al fallimento della società convenuta e nei confronti della curatela, ed essendo stata proposta ed accolta contro l'organo fallimentare una domanda di condanna; 2) in ipotesi ed in via gradata: dichiarare la nullità della sentenza impugnata rilevato il vizio di extra petita, essendo stati mutati dal primo giudice gli elementi costitutivi della domanda; respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto non essendo stato tra le parti concluso alcun contratto di appalto e comunque non legittimando la conclusione del contratto preliminare di vendita di cosa futura l'azione proposta dall'attore. 3) Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio; in denegata ipotesi riformare comunque sul punto la sentenza impugnata per essere la liquidazione effettuata dal primo giudice eccessiva ed erronea in relazione alle tariffe professionali".
Parte appellante provvedeva, altresì, a depositare in data 14.4.2009 ricorso ex art.351 c.p.c. chiedendo l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

In data 24.06.2009, si costituiva la Giorgio Pellegrini s.a.s. che concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei confronti della società stessa ed in parziale riforma della sentenza impugnata condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.

In data 25.6.009 si costituiva il sig. Falzea Bruno che concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e nel merito la conferma della sentenza di primo grado, respinta la domanda di riduzione della condanna alle spese di lite dell'appellante.

All'udienza del 22.09.2009, la Corte, accogliendo la domanda proposta dall'appellante, sospendeva l'esecutorietà della sentenza impugnata.

All'udienza del 03.02.2015, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n.1102/2015 dell'08.05.2015, pubblicata in data 11.06.2015, non notificata, la Corte di Appello di Firenze, sezione I civile, così decideva: "P.Q.M. la Corte di Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa, in RIFORMA della sentenza n.817 emessa dal Tribunale di Grosseto, il 27 aprile 2008: 1) dichiara improcedibile la domanda proposta da Falzea Bruno nei confronti del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani; 2) condanna Falzea Bruno al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate a favore del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani in complessivi € 2.000,00 oltre accessori per competenze ed € 78,00 per esborsi; 3) dichiara interamente compensate le spese processuali del grado nei confronti di Giorgio Pellegrini s.a.s."

Avverso detta sentenza d'appello il sig. Falzea Bruno con ricorso datato 27.4.2016, notificato il 06.05.2016, propone impugnazione a codesta Ecc.ma Corte lamentando: 1) Violazione dell'art.38 c.p.c. e violazione nonché falsa applicazione degli artt. 52 e 95 legge fallimentare (art.360, n.2 e 3 c.p.c.); 2) Violazione dell'art.5 c.p.c. e falsa applicazione dell'art.24 legge fallimentare c.p.c. (art.360, n.3, c.p.c.); 3) Violazione artt. 91 e 92 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.); dunque facendo istanza di cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese del presente grado giudizio.

Tutto ciò premesso con il presente atto si costituisce in giudizio la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni, come sopra rappresentata,

difesa e domiciliata, resistendo e chiedendo la rielezione del ricorso proposto dal sig. Falzea in quanto infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1102/2015, per i seguenti

MOTIVI

D) Presunta violazione dell'art. 38 c.p.c. e violazione nonché falsa applicazione degli artt. 52 e 95 L.F. (art. 460, n.2 e 3 c.p.c)

Dopo aver riportato il testo degli artt. 52, 95, 92 e 93 della legge fallimentare, senza mai citare sul punto né la decisione della corte territoriale né le univoche pronunce di legittimità e di merito in materia, parte ricorrente, senza alcun sostegno di dottrina o giurisprudenza, introduce una questione nuova sostenendo che la riassunzione del giudizio di merito dopo il fallimento della società convenuta e la sua prosecuzione nei confronti della curatela avanti al medesimo giudice adito prima della dichiarazione di fallimento della medesima società, sarebbero stati inevitabili in quanto al Falzea sarebbe stata preclusa l'ammissione al passivo del fallimento dato che il suo credito nei confronti della fallita non era determinato.

Orbene tale questione è nuova e presuppone un apprezzamento in fatto e dunque è di per sé inammissibile in questa sede; inoltre questo stesso motivo di impugnazione è comunque inammissibile posto che in base ad esso il ricorrente intende censurare l'interpretazione delle norme di riferimento (artt. 52 e 95 LF) data dalla Corte territoriale chiedendo al giudice di legittimità un diverso apprezzamento su un fatto (in termini v. Cass. Civ. S.U. n.10854/2009).

Peraltro la violazione dell'art. 38 c.p.c. è meramente enunciata dal ricorrente e dunque priva di argomentazioni intelleggibili, esaustive e finalizzate a porre in discussione i principi giuridici e la loro interpretazione fornita dal giudice a quo, posto che la corte di appello ha escluso che nella fattispecie la dichiarazione di improcedibilità della domanda coltivata in primo grado dal Falzea avanti al giudice adito prima del fallimento della società convenuta e davanti al medesimo poi proseguita in riassunzione nei confronti della curatela, involga una questione di competenza, trattandosi in verità di questione di rito, dovendosi dunque fare riferimento alle modalità di accertamento del credito nei confronti della massa dei creditori, posto che la curatela è un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata iniziata la causa, e la prosecuzione del giudizio nei confronti di detto soggetto (il fallimento, come scrive la corte in motivazione, è una procedura esecutiva) "impone di rivolgersi al giudice delegato con lo strumento dell'insinuazione al passivo" (v. pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata).

Per di più poiché sul punto il ricorrente sfugge ad un reale confronto con la giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della propria

decisione dalla corte fiorentina, né nel motivo in esame controparte adduce ragioni che possano far ritenere anche solo plausibile un mutamento della giurisprudenza di legittimità, si palesa un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.

II) Presunta violazione dell'art. 5 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 24 L.F.

A) Sostiene il ricorrente che con la decisione impugnata si violerebbe la norma dell'art. 5 c.p.c. in quanto nessuno spostamento di competenza può essere determinato da un fatto (la dichiarazione di fallimento della società convenuta) verificatosi successivamente al promovimento dell'azione.

Il motivo non ha pregio alcuno in primis in quanto, come già detto, ed anche affermato nella sentenza del giudice di secondo grado, la questione che si pone non afferisce a ragioni di competenza ma di rito (l'accertamento di un credito nei confronti della curatela non può che farsi secondo le norme della legge fallimentare).

Inoltre nessun mutamento di legge è intervenuto nel caso di specie, posto che la legge fallimentare disciplinava (e disciplina tuttora) le modalità attraverso le quali i creditori del fallito debbono far valere i propri diritti nei confronti del nuovo soggetto (e cioè la curatela) cui dopo la sentenza di fallimento spetta comunque la legittimazione attiva e passiva.

B) Altrettanto infondata è la tesi interpretativa proposta dal ricorrente in merito all'art. 24 L.F. ed in base alla quale si vorrebbe dare ad intendere che l'azione promossa dal Falzea (per la precisione: condanna al pagamento di somma per l'eliminazione dei vizi d'opera oltre al risarcimento del danno ex art. 1668 c.c.) non sia soggetta alla vis atractive della predetta norma trovandosi con il fallimento in rapporto di mera occasionalità.

Anche in questo caso non ci si può esimere dal far rilevare come nessun riferimento giurisprudenziale viene richiamato dal ricorrente a sostegno di detta tesi.

Né ciò è casuale posto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che poiché l'art. 24 L.F. precisa che il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano, tali dovendosi intendere non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una specifica disciplina, ne consegue che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (in termini v. Cass. Civ. n.20350/2005).

C) Delle conclusioni precisate dal ricorrente in primo grado

Falsa è l'affermazione fatta da parte ricorrente a pag. 7 del ricorso circa

il fatto che il sig. Falzea abbia in primo grado concluso chiedendo la condanna della società Biemme Costruzioni snc e non quella del Fallimento.

In atto di appello (pagg. n.5-6) questa difesa ha già avuto modo di far rilevare come nella sentenza di primo grado:

“...e) sono poi errate le conclusioni dell'attore che infatti non sono quelle riportate in sentenza (*“Voglia il Giudice condannare la Biemme Costruzioni s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Falzea Bruno della somma di £. 8.000.000, salvo il più o il meno di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia”*). E ciò malgrado il G.O.T. avesse tre diverse possibilità potendo scegliere tra:

- quelle rassegnate nell'atto di citazione: *“Piacca all'Ill.mo Sig. Pretore di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte, condannare la Biemme Costruzioni di Milani e Bardi s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del sig. Falzea Bruno, della somma di £. 8.000.000, salvo il più o il meno di giustizia, a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi d'opera per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'attore ex art. 1668 c.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto entro il limite massimo di competenza del Giudice adito”*.

- quelle di cui al ricorso ex art. 303 c.p.c.: *“Piacca all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, condannare la Biemme Costruzioni di Milani e Bardi s.n.c. in fallimento, in persona del curatore, Rag. Daniele Moretti, al pagamento in favore di Falzea Bruno della somma di 4131,66 euro, salvo il più o il meno di giustizia, a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi d'opera per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'attore ex art. 1668 c.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto entro il limite di competenza del Giudice adito.”*;

- e quelle infine rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni il 18.5.2007: *“Piacca all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte, condannare la Biemme Costruzioni di Milani e Bardi s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, oggi Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. al pagamento, in favore del sig. Bruno Falzea, della somma di £. 8.000.000, salvo il più o il meno di giustizia, a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi d'opera per cui è causa, oltre al risarcimento dei danni subiti dall'attore ex art. 1668 c.c., nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto entro il limite massimo di competenza del Giudice adito. Con reiezione di tutte le domande avversarie perché infondate”*.

D) Presunta violazione dell'art. 25 della Costituzione

Quanto al richiamo all'art. 25 della Carta Costituzionale è sufficiente far osservare come la norma dell'art 24 LF sia in tutto aderente al dettato costituzionale, essendo stati previsti i casi in cui il giudice preconstituito dalla legge sia proprio il Tribunale fallimentare.

E) Degli altri giudizi instaurati tra le parti

E/1) Non è vero che la curatela abbia proposto un giudizio contro il sig. Falzea per l'inefficacia di un preliminare di compravendita; vero è infatti il contrario, come risulta infatti dagli atti del procedimento n.11784/2010 R.G. definito avanti questa S.C. con rinvio, l'azione ex art. 2932 c.c. venne promossa proprio dal sig. Falzea.

E/2) Per mero tuziorismo stante l'assoluta irrilevanza nel presente giudizio, deve dirsi quanto al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo risultato favorevole alla curatela (di cui in primo grado venne disposta l'acquisizione agli atti del presente giudizio) come il sig. Falzea non abbia mai dato prova (neppure nell'ambito di questo giudizio) del diritto a vedersi restituito alcunché dalla curatela.

III) Presunta violazione artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 n.3)

Anche questo motivo di impugnazione è palesemente infondato, posto che i principi di cui agli arresti richiamati da parte ricorrente non possono che portare a conclusioni opposte a quelle cui intenderebbe pervenire controparte.

In base alle conclusioni rassegnate in primo grado dalla difesa del sig. Falzea (qui sopra riportate per esteso, ma anche integralmente trascritte nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio e comunque verificabili negli atti del fascicolo di primo grado) si rileva che non solo controparte dopo il fallimento della società convenuta ha riassunto e proseguito la causa avanti ad un giudice funzionalmente incompetente e nelle forme ordinarie e dunque non consentite dalle norme vigenti nel nostro ordinamento, ma ha persino continuato a chiedere la condanna della procedura fallimentare, per giunta facendo riferimento all'art. 1668 c.c. senza aver dato prova di aver concluso mai un contratto di appalto con la società fallita (con la quale era invece stato stipulato un contratto preliminare di vendita di cosa futura, tant'è che lo stesso Falzea ebbe a promuovere, come già detto, contro la società venditrice una causa ex art. 2932 c.c.; tutto in dettaglio analiticamente evidenziato alle pagg. nn. 12-14 del nostro atto di appello) e senza aver dato prova di aver pagato somme (mai contabilizzate) in adempimento appunto di un contratto di appalto inesistente.

E' certo ed acclarato pertanto che in questa vertenza l'unico soggetto soccombente è proprio il ricorrente e dunque la corte di appello non poteva che trarne le dovute conseguenze in punto di spese.

Infondata infine è anche la lagnanza in ordine alla quantificazione dei

compensi liquidati e ciò vuoi per il grado di appello in quanto la corte fiorentina ha esattamente imputato i compensi facendo riferimento alle singole voci di riferimento (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria); vuoi per il primo grado posto che ripartendo in parti eguali quanto liquidato tra diritti ed onorari (uniche voci delle tariffe all'epoca vigenti) si rimane nei limiti dei minimi dell'epoca (basti considerare che controparte aveva avuto l'ardire di presentare in primo grado una nota spese di Euro 17.446,00 ed il Tribunale di liquidare all'attore Euro 14.853,00, somma che peraltro il giudice di appello definisce 'abnorme').

Tutto ciò premesso la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni, ut supra rappresentata e difesa, così rassegna le proprie

conclusioni

"Voglia la Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria domanda disattesa e reietta, rigettare il ricorso proposto da Falzea Bruno avverso la sentenza n.1102/2015 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, dell'08.05.2015, pubblicata in data 11.06.2015, non notificata, per essere il medesimo inammissibile, anche in relazione all'art. 360 bis c.p.c., nonché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Vinte le spese".

Si depositano unitamente al presente atto:

- 1) copia conforme autorizzazione G.D. ai fallimenti del Tribunale di Grosseto del 6.06.2016;
- 2) copia notificata in data 06.05.2016 del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio.
- 3-4-5) copia degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte di entrambi i precedenti gradi di giudizio che risultano ad oggi smarriti dal domiciliatario Avv. Fidolini Paolo, del quale si allega comunicazione via mail del 27.5.2016, facendo istanza di essere ammessi alla ricostituzione di detti fascicoli ove al deposito del controricorso i medesimi non siano stati reperiti.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 366, u.c. c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni via fax al n.0564.410644 e/o per posta elettronica agli indirizzi claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com e/o giovannidelre@ordineavvocatiroma.org.
Grosseto/Roma, 09/06/2016*

Avv. Claudio Marconi

Avv. Giovanni Del Re



PROCURA ALLE LITI

Nella mia qualità di Curatore del Fallimento Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi e Milani, in forza di decreto autorizzativo del 06.06.2016 del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Grosseto, delego a rappresentarmi e difendermi, unitamente e disgiuntamente, nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto il ricorso per la impugnazione della sentenza n. 1102 dell'08.05.2015 della Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, pubblicata in data 11.06.2015, non notificata, proposto dal sig. Falzea Bruno, gli Avv. Claudio Marconi del Foro di Grosseto e Avv. Giovanni Del Re del Foro di Roma, conferendo ai medesimi ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, nominare sostituti e mutare domicilio. Eleggo domicilio in Roma, Via Virginio Orsini n.21 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Del Re. Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui alla L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e pertanto presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Dichiaro altresì di essere stato informato del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.28/2010 nonché delle norme relative alla negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014 e delle norme relative ai benefici concessi dalle norme sul gratuito patrocinio.

Grosseto, 03/06/2016

f.to Visto per autentica
Avv. Claudio Marconi

f.to Avv. Giovanni Del Re

f.to Il Curatore
Rag. Daniele Moretti